



Provincia di Sondrio

**Regolamento di attuazione dell'articolo 92
del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163**

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE

Sono oggetto del presente regolamento tutte le attività di responsabile del procedimento, di progettazione e gestione di lavori pubblici e di pianificazione, previsti nel programma triennale dei lavori pubblici o nel piano esecutivo di gestione o espressamente commissio-nati dalla giunta provinciale con apposita deliberazione, o in attuazione di accordi e intese istituzionali, svolte dal personale della Provincia comprendenti:

- i lavori di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere ed impianti;
- atti di pianificazione generale, particolareggiata od esecutiva.

CAPO I – OPERE E LAVORI PUBBLICI

Articolo 2 – NORME GENERALI

Il 2% dell'importo a base di gara di un'opera o di un lavoro costituisce:

- il compenso da ripartire, per ogni singola opera o lavoro, tra i dipendenti degli uffici tecnici incaricati della progettazione, della direzione dei lavori, del collaudo, della responsabilità del procedimento e della sicurezza, con le modalità indicate negli articoli seguenti;
- il fondo a disposizione della Provincia.

Nei quadri economici dei progetti dovranno essere stanziati le somme occorrenti per il pagamento delle suddette spese.

Dette somme sono al lordo delle ritenute a carico dei dipendenti e di tutti gli oneri a carico dell'ente.

Il compenso da attribuire al progettista e suoi collaboratori compete a condizione che i lavori vengano approvati e appaltati.

Quanto all'entità del compenso l'incentivo è attribuito a scaglioni in ragione:

del 2% per progetti di importo a base di gara fino a 1.500.000,00 euro

dell'1,6% per progetti di importo a base di gara fino a 5.000.000,00 euro

dell'1,2% per progetti di importo a base di gara fino a 10.000.000,00 euro

dell'1% per progetti di importo a base di gara superiori a 10.000.000,00 euro

e proporzionalmente adeguato nel caso che il legislatore stabilisca diversamente l'aliquota massima.

Quanto alla difficoltà dell'opera da progettare l'incentivo è attribuito in ragione:

dell'1,6% per opere di manutenzione ordinaria

dell'1,8% per opere ripetitive

del 2% per opere di manutenzione straordinaria e per nuove realizzazioni

e proporzionalmente adeguato nel caso che il legislatore stabilisca diversamente l'aliquota massima.

Articolo 3 – SOGGETTI BENEFICIARI

I soggetti beneficiari sono individuati nei dipendenti a tempo indeterminato e a tempo determinato che esplicano direttamente l'attività o collaborano alle fasi di progettazione, di direzione lavori e di collaudo e precisamente:

- a) il responsabile del procedimento;
- b) il personale tecnico incaricato della redazione del progetto preliminare e/o definitivo e/o esecutivo;
- c) il responsabile dei lavori, il coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza, quando previsti, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- d) il direttore dei lavori;
- e) il collaudatore;
- f) il personale che collabora nello svolgimento delle attività di competenza dei soggetti sopra indicati.

Articolo 4 – CONFERIMENTO DELL'INCARICO

Il conferimento degli incarichi ai tecnici interni, che avverrà con determinazione del dirigente, deve tendere a coinvolgere il maggior numero di tecnici della struttura, assicurando di norma un'equa ripartizione degli incarichi, nel rispetto delle specifiche competenze professionali.

Il dirigente individua con determinazione, entro trenta giorni dall'approvazione del programma delle opere pubbliche, il personale facente parte del gruppo di lavoro incaricato della progettazione, direzione, coordinamento della sicurezza e collaudo dei lavori secondo le figure di cui all'articolo 3; potrà inserire nel gruppo tecnico collaboratori aventi un profilo amministrativo-contabile, facendoli quindi partecipare alla distribuzione dell'incentivo, specificando i compiti e gli apporti all'attività di progettazione e di esecuzione.

Nella suddetta determinazione saranno indicati per ciascuna opera o lavoro:

- a) la descrizione dell'opera o del lavoro da progettare;
- b) il nominativo del responsabile del procedimento, del/i progettista/i, responsabile dei lavori, del coordinatore della sicurezza, del direttore dei lavori, del collaudatore e degli eventuali collaboratori di ciascuna delle figure precedenti;
- c) il termine per la consegna di tutti gli elaborati delle singole fasi di progetto;
- d) gli eventuali servizi o attività, indispensabili per la progettazione, da acquisire all'esterno dell'ente;
- e) la definizione della misura della riduzione del compenso per ritardi o inadempienze del gruppo di lavoro, tenendo conto del grado di complessità dell'opera o del lavoro;
- f) impegno di spesa necessario ai fini della futura liquidazione del compenso; senza il quale impegno non sarà possibile erogare il compenso.

Ove il progetto preveda la collaborazione del personale di più settori, la scheda, allegata alla determinazione deve essere sottoscritta da tutti i dirigenti interessati.

Articolo 5 – RIPARTIZIONE DEL COMPENSO

Il compenso spettante, pari al massimo al 2% dell'importo a base di gara di un'opera o di un lavoro, è ripartito tra i partecipanti come individuati negli articoli precedenti, tenuto conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, secondo le quote indicate nella tabella A.

Tabella A

Figura	Quota percentuale
Responsabile unico del procedimento	20
Progettista e collaboratori	32,50
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione	5
Direttore dei lavori e collaboratori	27,50
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione	5
Responsabile dei lavori	5
Collaudatore	5

La quota spettante al responsabile del procedimento è interamente corrisposta allo stesso anche nel caso di progettazione, coordinamento della sicurezza, direzione lavori e collaudo completamente affidati ai soggetti di cui alle lettere b – c – d – e – f – f bis – g e h, comma 1, dell'articolo 90 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Qualora l'attività di supporto al responsabile del procedimento sia affidata a professionisti esterni singoli o associati o a società, la quota del 20% riferita al responsabile prevista nella tabella A è ridotta del 20%.

La quota relativa alla progettazione è ripartita tra il/i progettista/i ed i collaboratori secondo i seguenti criteri:

- qualora il progetto sia redatto senza l'ausilio di collaboratori la quota è attribuita per intero al/i progettista/i;
- qualora il progetto sia redatto con l'ausilio di un collaboratore a quest'ultimo è attribuita una quota proporzionata all'attività svolta e in ogni caso non inferiore al 15%;
- qualora il progetto sia redatto con l'ausilio di due o più collaboratori, a questi ultimi è attribuita una quota proporzionata all'attività svolta e in ogni caso non inferiore al 20%.

Al fine della ripartizione della quota relativa alla progettazione, i tre livelli di progettazione sono così valutati:

Tabella B

A	Progetto preliminare	10%
B	Progetto definitivo	55%
C	Progetto esecutivo	35%
D	Progetto definitivo/esecutivo	80%
E	Lavori in economia o d'urgenza (artt. 144/146 D.P.R. 554/1999)	50%

Qualora la progettazione non riguardi la totalità dei livelli sopra indicati, il compenso è calcolato secondo le percentuali parziali sopra indicate.

Qualora sia omessa l'approvazione della progettazione definitiva e si passi direttamente a quella esecutiva, saranno corrisposte le quote riguardanti la progettazione definiti-va/esecutiva.

La quota relativa alla direzione dei lavori è ripartita tra il direttore dei lavori ed i collaborato-ri secondo i seguenti criteri:

- qualora la direzione dei lavori sia svolta senza l'ausilio di collaboratori la quota è at-tribuita per intero al direttore dei lavori;
- qualora la direzione dei lavori sia svolta con l'ausilio di un collaboratore a quest'ultimo è attribuita una quota proporzionata all'attività svolta e in ogni caso non inferiore al 10%;
- qualora la direzione dei lavori sia svolta con l'ausilio di due o più collaboratori a quest'ultimi è attribuita una quota proporzionata all'attività svolta e in ogni caso non inferiore al 15%.

La quota relativa al coordinatore della sicurezza in fase di progettazione è interamente corrisposta al dipendente che ha sottoscritto il piano di sicurezza e gli altri documenti pre-visti dal decreto legislativo n. 81/2008.

Ove, in base alla normativa vigente, non sia nominato il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, la relativa quota è attribuita al/i progettista/i.

La quota relativa al coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione è interamente corri-sposta al direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554. Quando quest'ultimo fosse sprovvisto dei requisiti previsti dalla vigente nor-mativa in materia di sicurezza nei cantieri, la quota sarà corrisposta al direttore operativo che, ai sensi del suddetto comma, avrà svolto le funzioni di coordinatore.

Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione la quota corrispondente è attribuita al direttore dei lavori.

Articolo 6 – LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI

Successivamente alla data di esecutività della deliberazione di approvazione del progetto esecutivo, il dirigente, avvalendosi della collaborazione del responsabile del procedimento, predispone apposita scheda nella quale devono essere precisati:

- a) oggetto del progetto;
- b) numero e data del provvedimento di approvazione del progetto preliminare, definiti-vo ed esecutivo;
- c) importo a base di gara dell'opera o dei lavori;
- d) importo totale del compenso da corrispondere ai dipendenti costituenti il gruppo di lavoro;
- e) attribuzione della quota di competenza a ciascuno dei dipendenti costituenti il grup-po di lavoro, secondo i criteri di cui all'articolo 5;
- f) attestazione del rispetto dei termini fissati;
- g) capitolo, impegno e modalità di finanziamento.

Il responsabile del procedimento è tenuto a comunicare la quota attribuita ai tecnici che hanno partecipato alla redazione del progetto e a coloro che parteciperanno alle fasi suc-cessive.

Il dirigente del settore interessato provvede con propria determinazione, previa sottoscri-zione della scheda, alla liquidazione del compenso.

Il compenso da attribuire alle figure previste nella tabella A) dell'art. 5 verrà liquidato per un quota del 50% all'appalto dell'opera e la restante quota ad approvazione del collaudo.

Qualora le opere o i lavori siano finanziati con mutui o contributi o fondi di altri enti, il pa-gamento avverrà soltanto dopo l'incasso delle relative somme da parte della Provincia.

Qualora le opere o i lavori siano di importo pari o superiore a euro 10.000.000,00, o ab-biano durata pari o superiore ad anni 2, la quota del 50%, che dovrebbe essere liquidata al momento del collaudo, sarà liquidata in quote proporzionali al valore delle opere eseguite e contabilizzate per ogni anno solare sino alla concorrenza del 30%. Il restante 20% sarà corrisposto ad avvenuta approvazione del collaudo.

La totalità dei dipendenti che partecipano al gruppo di lavoro per la predisposizione del progetto e le altre attività non possono usufruire del compenso per lavoro straordinario per le attività connesse alla redazione del progetto stesso ed alle altre attività connesse ai re-lativi incarichi.

Ferme restando le eventuali responsabilità, anche di ordine disciplinare, nel documento di incarico sarà prevista una penalità per i dipendenti che senza adeguata motivazione non rispettino i tempi e le scadenze in esso indicati; tale penalità, che andrà da un minimo del 10% ad un massimo dell'80% delle quote loro spettanti, sarà definita dal dirigente.

Articolo 7 – ATTIVITA' SVOLTE E PROGETTI PREDISPOSTI PER ALTRI ENTI

Succede che i dipendenti della Provincia svolgano direttamente l'attività di cui all'articolo 1 in esecuzione di obblighi assunti dall'ente per effetto di convenzioni, intese ed accordi di programma, per la realizzazione di interventi per i quali l'amministrazione aggiudicataria dei lavori è soggetto diverso dalla Provincia.

In tale caso, nell'atto di accordo o di convenzione è posto a carico dell'amministrazione aggiudicataria l'onere relativo destinato al compenso per la progettazione di cui all'articolo 92 del decreto legislativo n. 163/2006.

Il provvedimento di definizione del compenso sarà effettuato dalla Provincia a favore del responsabile del procedimento, dei dipendenti, progettisti e loro collaboratori, con i criteri di cui al presente regolamento.

La liquidazione sarà effettuata per la quota del 50% ad avvenuta chiusura dell'istruttoria tecnica del progetto da parte dell'amministrazione/organismo per cui l'attività è stata svolta; la restante quota del 50% ad avvenuta consegna del progetto all'amministrazione aggiudicataria; liquidazione che sarà effettuata solo dopo l'introito delle somme necessarie.

Articolo 8 – POLIZZA ASSICURATIVA

Le polizze assicurative delle figure di cui all'articolo 3 del presente regolamento devono essere stipulate in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente.

CAPO II – ATTI DI PIANIFICAZIONE

Articolo 9 – DETERMINAZIONE DEL COMPENSO

Il 30% della tariffa professionale relativa alla predisposizione di atti di pianificazione redatti all'interno dell'amministrazione, siano essi atti di pianificazione generale, particolareggiata od esecutiva, costituisce il compenso da ripartire, per ogni singolo atto, tra i dipendenti degli uffici incaricati, con le modalità indicate negli articoli seguenti.

Qualora nell'ordinamento vigente non sia definita una modalità di calcolo della tariffa professionale ovvero qualora alla predisposizione dell'atto di pianificazione concorrono in parte anche professionisti o fornitori di servizi esterni, l'importo del compenso è definito con apposito atto della giunta provinciale, su proposta di un gruppo di valutazione tecnica nominato dalla giunta provinciale stessa.

Le somme occorrenti sono prelevate da apposito stanziamento previsto nel bilancio annuale.

Articolo 10 – SOGGETTI BENEFICIARI

I soggetti beneficiari del compenso sono individuati nei dipendenti che esplicano direttamente l'attività o collaborano alle fasi di predisposizione dell'atto di pianificazione e precisamente:

- a) il personale che ha redatto direttamente e firmato l'atto di pianificazione;
- b) il personale che collabora allo svolgimento delle attività di cui alla lettera a).

Articolo 11 – CONFERIMENTO DELL'INCARICO

Il conferimento degli incarichi ai tecnici interni deve tendere a coinvolgere il maggior numero di tecnici della struttura, assicurando di norma un'equa ripartizione degli incarichi, nel rispetto in ogni caso delle specifiche competenze professionali.

Con l'approvazione del piano esecutivo di gestione annuale, l'amministrazione affida al dirigente del settore competente l'incarico di predisporre l'atto di pianificazione e determina:

- a) l'oggetto ed i contenuti dell'atto di pianificazione;
- b) il nominativo del responsabile dell'atto di pianificazione, del progettista e degli eventuali collaboratori di ciascuna delle figure precedenti che costituiscono il gruppo di lavoro;
- c) il termine per la consegna di tutti gli elaborati;
- d) gli eventuali servizi o attività, indispensabili per la progettazione, da acquisire all'esterno dell'ente;
- e) la definizione della misura della riduzione del compenso per ritardi o inadempienze del gruppo di lavoro, tenendo conto del grado di complessità dell'atto di pianificazione.

Articolo 12 – RIPARTIZIONE DEL COMPENSO

Il compenso spettante per ciascun atto di pianificazione è ripartito tra i partecipanti come individuati negli articoli precedenti, tenuto conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, secondo le quote indicate nella tabella C:

Tabella C

Figura	Percentuale
Responsabile dell'atto di pianificazione	10%
Progettista e collaboratori	90%

La quota relativa all'atto di pianificazione è ripartita tra il progettista ed i collaboratori secondo i seguenti criteri:

- qualora l'atto di pianificazione è redatto senza l'ausilio di collaboratori la quota è attribuita per intero al progettista;
- qualora l'atto di pianificazione è redatto con l'ausilio di un collaboratore ad esso è attribuita una quota proporzionata all'attività svolta e in ogni caso non inferiore al 30%
- qualora l'atto di pianificazione è redatto con l'ausilio di due o più collaboratori a questi ultimi è attribuita una quota proporzionata all'attività svolta e in ogni caso non inferiore al 40%.

Articolo 13 – LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI

Successivamente alla data di esecutività della deliberazione di approvazione dell'atto di pianificazione, il dirigente, avvalendosi della collaborazione del responsabile del procedimento, predisponde apposita scheda nella quale devono essere precisati:

- a) oggetto dell'atto di pianificazione;
- b) numero e data della deliberazione esecutiva di approvazione;
- c) importo totale del compenso da corrispondere ai dipendenti costituenti il gruppo di lavoro;
- d) attribuzione della quota di competenza a ciascuno dei dipendenti costituenti il gruppo di lavoro, secondo i criteri di cui all'art. 12;
- e) attestazione del rispetto dei termini di consegna assegnati
- f) capitolo, impegno e modalità di finanziamento.

Il responsabile è tenuto a comunicare la quota attribuita al personale che ha partecipato alla redazione dell'atto di pianificazione.

Il dirigente del servizio interessato provvede con propria determinazione, previa sottoscrizione della scheda, alla liquidazione del compenso.

Il calcolo dell'incentivo deve essere effettuato entro il termine del 28 febbraio di ciascun anno per l'attività eseguita nell'anno solare precedente.

Il pagamento deve avvenire nei due mesi successivi a scadenza annuale.

Gli importi da liquidare sono calcolati al lordo delle ritenute a carico dei dipendenti e dell'ente in base alle disposizioni vigenti.

La totalità dei dipendenti che partecipano al gruppo di lavoro per la predisposizione dell'atto di pianificazione non possono usufruire del compenso per lavoro straordinario per le attività connesse alla redazione del progetto stesso ed alle altre attività connesse ai relativi incarichi.

Articolo 14 – ATTI DI PIANIFICAZIONE PREDISPOSTI PER ALTRI ENTI

Succede che i dipendenti della Provincia svolgano direttamente l'attività di pianificazione in esecuzione degli obblighi assunti dall'ente per effetto di convenzioni, intese ed accordi di programma, per la predisposizione di atti di pianificazione per i quali l'amministrazione titolare dell'atto è soggetto diverso dalla Provincia.

Nell'atto di accordo o di convenzione è posto a carico dell'amministrazione interessata l'onere relativo destinato al compenso di cui all'articolo 92 del decreto legislativo n. 163/2006.

L'erogazione del compenso sarà effettuata dalla Provincia a favore dei dipendenti, progettisti e loro collaboratori, con i criteri di cui al presente capo II, previa erogazione degli importi relativi da parte dell'amministrazione interessata.

Articolo 15 – NORME APPLICABILI

Trovano applicazione nel presente capo, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al capo I, in ordine alla copertura dei rischi professionali.

CAPO III – NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 16

I compensi previsti dal presente regolamento, di importo pari o superiore a € 2.500,00, non sono cumulabili coi compensi incentivanti previsti dalla contrattazione decentrata. Al dipendente compete il trattamento più favorevole.

Articolo 17

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, è abrogato il regolamento adottato con atto di giunta provinciale n. 227 del 19 settembre 2005.

Il presente regolamento, dopo che sarà divenuta esecutiva la deliberazione con la quale è stato approvato, è pubblicato all'albo provinciale per quindici giorni ed entrerà in vigore alla scadenza di tale periodo.